II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1974

relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità

(74/651/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le disposizioni di natura fiscale che si frappongono attualmente alla spedizione da uno Stato membro all'altro di piccoli invii di merci destinate a privati rappresentano un ostacolo alla costituzione di un mercato economico che abbia caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno; che la soppressione di questi intralci è corollario della libera circolazione e del libero stabilimento delle persone nella Comunità;

considerando che, per favorire i rapporti personali e familiari tra privati che si trovino in Stati membri diversi, occorre ridurre per quanto possibile tali ostacoli in merito alle piccole spedizioni tra privati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1. Le merci spedite da uno Stato membro come piccoli invii privi di qualunque carattere commerciale da qualsiasi privato, qualunque sia il suo domicilio, la sua residenza abituale o il centro della sua attività professionale, a destinazione di un altro privato che si trovi in un altro Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise.
- 2. Ai sensi del paragrafo 1, si considera come piccola spedizione priva di qualunque carattere commerciale l'invio contenente merci che abbiano i seguenti requisiti:
- a) siano state acquistate nella Comunità alle condizioni generali di tassazione del mercato interno di uno degli Stati membri e non abbiano beneficiato di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e/o di accise;
- b) non siano destinate ad essere reintrodotte nel circuito commerciale e, per la loro natura e quantità, appaiano riservate all'uso personale o familiare del destinatario;
- c) non siano state spedite contro qualsivoglia pagamento da parte del destinatario;
- d) non superino il valore globale di 40 unità di conto per spedizione.
- 3. Tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di ridurre la franchigia o di escludere dal beneficio della

⁽¹⁾ GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. C 142 del 31. 12. 1972, pag. 3.

franchigia accordata alle piccole spedizioni i prodotti sottoposti al limite quantitativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (1), modificata dalla direttiva 72/230/CEE (2).

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri mettono in applicazione, entro il 1º aprile 1975, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
- 2. Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles addì 19 dicembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. P. FOURCADE

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 28.